

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |   |
|--|---|
| - Prof. Antonella Sciarrone Alibrandi    | Presidente;   |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia;                    |
| - Prof. Cristiana Maria Schena           | Membro designato dalla Banca d'Italia;                    |
| - Dott. Mario Blandini                   | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario; |
| - Avv. Guido Sagliaschi                  | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore).                |

Nella seduta del 3 febbraio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

La controversia ha per oggetto l'interpretazione e l'esecuzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, con riguardo altresì al comportamento precontrattuale dell'intermediario convenuto.

Il ricorrente ha sottoscritto in data 13.7.2009, presso gli uffici di una società di mediazione, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, a seguito del quale gli veniva liquidata la somma di € 7.741,51 (quale netto ricavo dell'operazione) a fronte di un totale lordo mutuato di € 15.600,00. Al finanziamento venivano infatti applicati € 5.098,61 per commissioni e oneri diversi, oltre ad € 2.759,88 per interessi nominali, e, dunque, un TAN del 4% e un TAEG del 17,32%.

Il ricorrente contesta *“il comportamento contrario alla buona fede contrattuale e precontrattuale tenuto ... dalla ... banca erogatrice del finanziamento”*, sostenendo di essere stato indotto a sottoscrivere il contratto di finanziamento confidando su condizioni contrattuali differenti, risultanti dalla pubblicità della banca e dalle informazioni – o mancanza di informazioni – che asserisce di aver ricevuto dalla società di mediazione e dallo stesso intermediario. Più precisamente, il ricorrente sostiene di aver ricevuto (a) informazioni pubblicitarie e precontrattuali difformi rispetto ai contenuti del contratto, in particolare lamentando che gli era stato confermato che la rata sarebbe stata di € 90,00, mentre poi era stato trattenuto un importo di € 130,00, nonché (b) un'insufficiente e non corretta informativa rispetto agli altissimi costi accessori al finanziamento, in particolare ritenendo di essere stato informato solo del TAN pari al 4% e non degli altri costi connessi al finanziamento e di non aver ricevuto alcuna informazione in merito alla clausola che prevede, in caso di estinzione anticipata, l'addebito di una serie di spese esorbitanti rispetto al capitale finanziato. Il ricorrente conclude chiedendo all'ABF *“di vedersi stornate*



o quanto meno sostanzialmente ridotte le esorbitanti commissioni ed oneri addebitategli in occasione della conclusione del contratto”.

L'intermediario convenuto, in fase di reclamo così come nelle controdeduzioni, contesta di aver tenuto un comportamento in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza in sede precontrattuale, ribadendo la trasparenza e correttezza del proprio operato e precisando di aver comunicato al cliente, attraverso diversa documentazione, tutte le condizioni economiche e contrattuali afferenti al contratto di finanziamento. Precisa in particolare che sia l'importo della rata mensile che gli oneri correlati all'evento "*estinzione anticipata*" sono chiaramente indicati nella modulistica contrattuale (e in particolare nella richiesta di mutuo, nel precontratto di finanziamento e nel contratto di finanziamento), specificando altresì che l'offerta pubblicitaria contestata dal ricorrente recava l'indicazione di un TAN del 4% che corrisponde al tasso applicato all'operazione in questione. Conclude per il rigetto delle domande formulate dal ricorrente.

Peraltro, in fase di reclamo la banca inviava al ricorrente un nuovo conteggio per l'estinzione anticipata, contenente "*un abbuono*" (pari a € 1.465,75) in favore del cliente, sostenendo si trattasse di un importo pari al 100% delle commissioni finanziarie a scadere e non maturate. L'offerta dell'intermediario, tuttavia, non veniva accettata dal ricorrente.

## DIRITTO

Dalla documentazione prodotta si rilevano alcune incongruenze e anomalie nel comportamento dell'intermediario.

Anzitutto, l'offerta pubblicitaria dell'intermediario, oltre a recare l'indicazione di un TAN del 4%, come segnalato dall'intermediario medesimo, recava altresì un'indicazione del TAEG applicato all'operazione di finanziamento, variabile a seconda dei parametri di riferimento, ma comunque atteso intorno al 7,50%. Tale parametro si discosta significativamente dal TAEG applicato effettivamente al finanziamento erogato, pari invece al 17,32%. L'esorbitante differenza (circa 10 punti percentuali) tra il tasso promesso in sede pubblicitaria e quello applicato avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e trasparente informativa al cliente prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento.

In secondo luogo, la descrizione delle spese e oneri applicati al contratto di finanziamento, per un importo complessivo di € 5.098,61, non risulta sufficientemente chiara e dettagliata, non consentendo, in particolare, una "*chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati*" al momento dell'eventuale estinzione anticipata. Simile prassi è stata recentemente criticata anche nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009: "*Relativamente all'estinzione anticipata e al connesso rinnovo delle operazioni di finanziamento, è stata altresì riscontrata la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione e rende più complessa la ripartizione delle competenze medesime nel bilancio degli intermediari, secondo l'effettiva competenza economica. Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo*



*per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti).”*

In terzo luogo, se da un lato le condizioni generali di contratto prodotte in atti e sottoscritte dal ricorrente stabiliscono – in conformità con l’art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, e con l’art. 125, comma 2, del D.Lgs. 385/93 (TUB) – che *“In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del cedente, questi dovrà immediatamente versare l’importo del capitale residuo, calcolato come somma del valore attuale al tasso nominale del prestito (T.A.N.) delle rate non ancora scadute alla data di anticipato adempimento, più gli eventuali interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento, nonché il compenso convenuto nei limiti di legge dell’1% del capitale residuo”*, dall’altro lato non è chiara e non sembra coerente con quanto sopra riportato la successiva clausola delle condizioni generali di contratto secondo cui *“resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi indicati alle lettere A, B, C, D ed E del prospetto economico, non saranno rimborsabili come pure quelli esposti nel successivo punto 8”*. Invero, proprio con riguardo agli importi indicati alle lettere A, B, C, D ed E del prospetto economico, l’intermediario avrebbe dovuto distinguere quelli già maturati, che il ricorrente è tenuto a versare al momento dell’estinzione anticipata, da quelli non maturati.

In questa medesima prospettiva, va segnalato che l’intermediario convenuto sembra accorgersi dell’errore quando, in fase di reclamo, offre al ricorrente un *“abbuono”* che dichiara essere pari al 100% delle commissioni finanziarie a scadere e non maturate, ma che, in realtà, tiene conto soltanto degli importi di cui alla lettera A del prospetto economico e non anche, come invece avrebbe dovuto (cfr. la citata Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009), degli importi di cui alla lettera B del prospetto economico.

Infine, si rileva un errore materiale nella indicazione contenuta alla lettera E del prospetto economico (assicurazione). La polizza di assicurazione prodotta agli atti dalla banca, infatti, evidenzia un premio di copertura, pari a € 1.058,00, non coerente con quello indicato nel prospetto economico del contratto, pari invece a € 1.290,60. Conseguentemente, risulta palese l’addebito in eccesso per € 232,60.

Ritiene il Collegio che l’insieme delle circostanze sopra sinteticamente illustrate sia tale da configurare una responsabilità precontrattuale dell’intermediario ai sensi dell’art. 1337 cod. civ., così in sede di offerta pubblicitaria dell’operazione di finanziamento come nella fase di stipulazione del contratto di finanziamento con il ricorrente, essendo obiettivamente riscontrabile nell’omessa trasparenza dell’intermediario una illegittima compressione della libertà di autodeterminazione negoziale del cliente, tanto da poter ascrivere la fattispecie a un’ipotesi di dolo incidente ai sensi dell’art. 1440 cod. civ. Da un lato, le informazioni contenute nell’offerta pubblicitaria con riguardo sia al TAN sia al TAEG applicabili al finanziamento – seppur espresse nel contesto di una esemplificazione fornita al potenziale cliente – erano certamente tali da abbassare significativamente il tasso di attenzione del ricorrente al momento della sottoscrizione. Dall’altro lato, l’apparente dettaglio dei documenti contrattuali cela in realtà una mancanza di trasparenza e una serie di imprecisioni che si traducono nell’impossibilità per il consumatore di addivenire a una scelta pienamente consapevole.

La responsabilità della banca appare poi tanto più grave se si considera la considerevole rilevanza degli importi di cui trattasi (oltre € 5.000), in rapporto al complessivo ammontare del finanziamento effettivamente erogato (€ 7.700 circa).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere parzialmente il ricorso, disponendo che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di € 3.500,00, determinata in via equitativa – in linea con precedenti decisioni (cfr. Collegio Roma decisione n. 707/10 e Collegio di Milano decisione n. 1381/10) – in ragione di tutte le circostanze sopra illustrate e tenuto altresì conto della breve durata del finanziamento. Nella quantificazione del danno il Collegio ha aderito al recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile SS.UU. 26724/2007 e 26725/2007) secondo la quale, in tema di responsabilità precontrattuale, *“quando, come nell'ipotesi prefigurata dall'art. 1440 c.c., il danno derivi da un contratto valido ed efficace ma ‘sconveniente’, ... il risarcimento, in detta ipotesi, deve essere ragguagliato al ‘minor vantaggio o al maggiore aggravio economico’ determinato dal contegno sleale di una delle parti”*.

### PQM

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario risarcisca al ricorrente la somma di Euro 3.500,00, equitativamente determinata.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO